

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



Ufficio Organi Collegiali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ADUNANZA DEL 22/12/2020

Prof. Matteo Lorito Rettore - Presidente Presente

Componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.	Giuseppe Castaldo	Presente
Prof.	Giuseppe Campanile	Assente G.
Prof.	Pier Luca Maffettone	Presente
Prof.	Edoardo Massimilla	Presente
Prof.	Alessandro Pezzella	Presente

Componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo:

Prof.ssa	Maria Luisa Chirico	Presente
Prof.ssa	Elda Morlicchio	Presente
Dott.ssa	Paola Verdinelli	Presente

Dott. Francesco Bello Direttore Generale - Segretario Presente

Partecipa la Prorettrice, Prof.ssa Rita Maria Antonia Mastrullo.

Partecipano, altresì, fino alla delibera n. 032, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott.

Tommaso Miele, e il Capo della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo, Dott.ssa Colomba Tufano.

Partecipa, infine, senza diritto di voto, lo studente Andrea Uriel De Siena, fino alla delibera n. 061.

OMISSIS

10) CONSORZI, CENTRI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Deliberazione n. 063 del 22/12/2020

Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 20, co. 4, D.Lgs. 175/2016). Esercizio finanziario 2018.

L'Ufficio Affari Generali ha predisposto la seguente relazione:

“Si rappresenta a codesto Consiglio che, in ossequio a quanto previsto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» (di seguito T.U.S.P.), l'Università Federico II ha adottato il “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie” approvato con D.R. n. 1622 del 14/05/20 e ratificato da codesto Consiglio con delibera n. 11 dell'11/09/20, corredato dalle schede dei provvedimenti adottati per ciascuna società partecipata, predisposti secondo i format

pubblicati dal MEF, sul portale del Dipartimento del Tesoro. Tale provvedimento è stato in seguito inviato alla Struttura di monitoraggio sulle partecipate istituita presso il Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni* e trasmesso con nota prot. 43660 del 31/05/20, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P.

L'art. 20, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P. obbliga le Amministrazioni ad effettuare annualmente *«un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti (...) un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*. Tali piani, *«corredati di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione»*, devono essere *«adottati entro il 31 dicembre di ogni anno»*.

Inoltre, a norma dell'art. 20, comma 4, T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 dicembre, sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione del piano precedentemente adottato che ne evidenzia i risultati conseguiti.

Al riguardo, si ricorda che con D.R. n. 1654 del 18.05.2015 è stata costituita una Commissione Istruttoria di Ateneo sul tema delle partecipazioni in enti terzi coordinata dal delegato del Rettore sulla materia e successivamente integrata con D.R. 1485 del 20.04.2017 cui era stato conferito incarico al fine dell'assolvimento degli adempimenti previsti a carico dell'Ateneo in base al citato decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016. Tale organo consultivo è giunto a scadenza, sicché l'adozione del nuovo piano di riassetto delle partecipazioni societarie è rinviata, considerata la necessità di procedere alla nomina della nuova Commissione deputata a supportare nel merito le determinazioni da assumere in materia da parte degli organi competenti.

La presente relazione, pertanto, si propone di illustrare i dati raccolti dall'Ufficio istruttore all'esito ed in conseguenza delle valutazioni espresse con il suddetto piano, non senza prescindere dall'analisi dei parametri normativi che hanno orientato le decisioni circa il mantenimento delle partecipazioni detenute ovvero la relativa dismissione.

Com'è noto, il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 è intervenuto a regolare la partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni in enti privati aventi natura societaria, con una disciplina organica e coordinata. Esso individua presupposti e condizioni perché le amministrazioni possano costituire una società, acquistare e mantenere una partecipazione, diretta o indiretta, in una società a totale o parziale partecipazione pubblica e gestire il rapporto sociale (art. 1, co. 1). L'art.1, in particolare, precisa che le disposizioni del Testo Unico si applicano alla luce dei principi di efficiente gestione della partecipazione, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Il legislatore ha imposto altresì alcuni limiti all'adozione dello strumento societario da parte di un'Amministrazione, con riguardo alle finalità perseguite ed al tipo di attività svolta. In particolare, il primo limite, quello funzionale, è contenuto all'art. 4, co. 1, laddove si prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *«non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali»*, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il limite oggettivo, invece, è contenuto al comma 2 dello stesso articolo in forza del quale, il ricorso al paradigma societario è ammesso solo per lo svolgimento di talune attività ivi elencate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore

selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sempre l'art. 4, poi, ammette alcune deroghe, rispettivamente: per le società strumentali (autoproduzione di beni o servizi strumentali), partecipate da enti locali (Art. 4, comma 2); per le società immobiliari, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (Art. 4, comma 3); i gruppi di azione locale, in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (Art. 4, comma 6); le società fieristiche, aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi (Art. 4, comma 7); le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (Art. 4, comma 8); infine, quelle istituite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, espressamente motivato sotto il profilo dell'interesse pubblico e della sua coerenza e con il limite delle finalità perseguite (Art. 4, comma 9).

Pertanto, fermi i limiti sopra rammentati e, ai sensi dell'art. 20 T.U., le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute, intervengono con misure di razionalizzazione laddove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (soglia ridotta a 500 mila euro relativamente ai piani di razionalizzazione approvati entro il 31 dicembre 2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Delineata nella sua essenzialità la normativa di riferimento, si rappresenta che l'applicazione di alcuni tra i parametri sopra riportati deve tenere conto soprattutto della natura e delle caratteristiche degli enti partecipati dall'Ateneo, in prevalenza rappresentati da Centri Regionali di Competenza e Distretti Tecnologici.

Di seguito si riporta in sintesi, quanto già analiticamente espresso nel Piano 2018 sull'applicazione dei suddetti parametri.

Tali enti nascono nell'ambito di politiche di sostegno all'innovazione a livello regionale e locale, garantendo quel coordinamento strategico tra ricerca, innovazione e imprese, cruciale per accrescere la competitività del sistema produttivo locale e la crescita del territorio di riferimento. I Centri di competenza, costituiti nella forma di partenariati pubblico-privati, e i Distretti hanno avuto lo scopo di aggregare competenze, tecnologie e infrastrutture presenti su un territorio attraverso progetti di ricerca finanziati in prevalenza con risorse

pubbliche regionali, nazionali e comunitarie. L'Ateneo, attraverso la partecipazione a bandi competitivi, ha aderito negli anni a molte di queste "aggregazioni" (divenute successivamente entità autonome, aventi veste societaria), in linea con le finalità della cd. "terza missione", intesa quale «*apertura verso il contesto socio-economico, esercitata mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze*» (Anvur, Bando VQR 2004-2010).

Il fine statutario delle società consortili cui partecipa l'Ateneo, pertanto, consiste prevalentemente nello svolgimento di attività di ricerca, formazione, sviluppo e trasferimento tecnologico, le cui possibilità di crescita e sopravvivenza sono strettamente legate alla capacità di attrarre risorse pubbliche e private, mediante la partecipazione a bandi competitivi e ad altre forme di partenariato ovvero la fornitura di servizi direttamente connessi alle attività svolte.

L'esame delle partecipate secondo i criteri di razionalizzazione di cui all'art. 20 T.U., ha evidenziato la ricorrenza di almeno due parametri e, precisamente, quello relativo al limite di fatturato medio e l'altro inerente al rapporto numerico tra amministratori e dipendenti.

La formale applicazione di tali condizioni avrebbe comportato la razionalizzazione di gran parte delle società partecipate dall'Ateneo.

Deve ribadirsi, preliminarmente, che si tratta di partecipazioni, tutte di minoranza, escluse le due società in controllo (TEST Scarl e AMRA Scarl -quest'ultima tra l'altro in liquidazione) e non onerose per l'Università, atteso che, in virtù del regolamento interno e degli statuti vigenti negli Enti partecipati, sono stati esclusi obblighi di contribuzione ordinaria per il funzionamento, nonché la partecipazione al ripianamento di eventuali perdite (anche laddove tale ultima ipotesi è ammessa dallo stesso legislatore ai sensi dell'art. 14, comma 5, T.U.S.P.).

È evidente, inoltre, che tali Enti, svolgendo la propria attività senza alcuna finalità di lucro e ricorrendo in prevalenza a finanziamenti pubblici, devono anche rispondere a politiche di contenimento dei costi che possono influenzare negativamente lo stesso incremento di fatturato. Oltretutto, la copertura dei costi di struttura con i ricavi derivanti dalla gestione dei progetti spesso risente anche dei tempi di programmazione, monitoraggio e liquidazione da parte degli Enti pubblici finanziatori.

Del pari, la rigorosa applicazione del secondo criterio di razionalizzazione, quello relativo al numero di amministratori, impedisce di considerare che la gestione condivisa di questi progetti da parte di un elevato numero di consorziati, pubblici e privati, si riflette inevitabilmente anche sulla forma organizzativa di questi enti. Di talché, il numero dei componenti dell'organo amministrativo, dovendo essere rappresentativo di tutti i soci, in molti casi supera quello dei dipendenti della stessa società. Fra l'altro, molte società, nella realizzazione dei progetti finanziati, utilizzano personale (oltre che risorse logistiche) dei propri soci, in virtù di apposite convenzioni e, peraltro, in linea con la stessa esigenza di contenimento dei costi che, come già visto, influenza negativamente, tra l'altro, l'incremento di fatturato. Anche in questo caso, l'assenza di compenso per gli stessi amministratori ha consentito una analisi concreta delle eventuali ricadute di scelte gestionali sull'equilibrio economico-patrimoniale delle società.

Più in generale, dunque, l'esame compiuto sulle società partecipate sottende a una valutazione complessiva degli equilibri economici, delle politiche di contenimento delle spese di gestione e di personale e le eventuali ricadute sui bilanci, salvo proporre, ove si renda opportuno, a norma dell'art. 11, comma 16, T.U.S.P., con riguardo alle società in cui si detiene una partecipazione al capitale superiore al 10%, l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 dello stesso articolo. In particolare, ai sensi del comma 6, si impone ai soci pubblici che detengano più del 10% del capitale, il limite di compenso di 240.000 Euro annui agli organi di gestione e controllo e agli altri titolari di incarichi delle società partecipate. Mentre, ai sensi del comma 10, è fatto divieto di corrispondere ai dirigenti di tali società "Indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a

quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile”.

Si evidenzia che il limite del compenso descritto risulta rispettato per tutte le partecipate di interesse.

Occorre, poi, dare conto di talune difficoltà operative e procedurali emerse per taluni enti partecipati, in parte legate anche a vincoli posti dagli stessi Enti finanziatori dei progetti di ricerca che, di fatto, hanno rallentato o impedito la dismissione delle partecipazioni medesime. Tra queste, si annoverano: il mantenimento della stabile organizzazione per cinque anni dalla conclusione dei progetti; la titolarità e conduzione di progetti ancora in corso o in fase di valutazione; rendicontazioni ancora in corso di approvazione ancorché da presentare per progetti conclusi; mancato conferimento alle società e relativa riassegnazione di attrezzature e strumentazioni, acquistate con i fondi regionali e nazionali di cui ai progetti in argomento.

Pertanto, l'attività di monitoraggio ai fini TUSP ha riguardato, tra gli enti partecipati dall'Ateneo, in particolare 30 società direttamente partecipate, di cui 2 in controllo, e 6 società indirettamente partecipate per il tramite delle controllate.

Da queste si esclude la società **Consorzio Campano di ricerca per l'Informatica e l'Automazione Industriale (CRIAI)** avendo l'Ateneo perfezionato, con atto del 24/04/18, la cessione dell'intera partecipazione, pari al 7,94%, nei confronti del socio di maggioranza ITS S.p.a., per un valore di € 8.207,76.

In merito allo stato della procedura di liquidazione per altre 3 società, si riassume quanto di seguito:

- La società **Amra – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale**, in controllo, opera in regime di liquidazione dal 14/06/2017. La società si era costituita a seguito della delibera di Giunta Regionale della Campania del 31 luglio 2001 n. 3793 che approvava il documento recante le *“Metodologie per la realizzazione dei Centri Regionali per il trasferimento tecnologico”* (Centri Regionali di Competenza – CRdC) in sette specifiche aree di intervento (tra queste l'Analisi e il monitoraggio del rischio ambientale) nell'ambito del Programma Operativo Regionale 2000/2006 - Asse prioritario di riferimento III - Risorse Umane – Misura 3.16 *“Promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita e allo sviluppo sostenibile del sistema Campania” – Azione B “Sviluppo della rete regionale dei centri di ricerca orientati al trasferimento tecnologico a favore di sistemi locali di sviluppo e delle specializzazioni produttive locali”*. Del Progetto presentato per la costituzione del Centro Regionale di competenza, l'Ateneo era stato individuato quale soggetto capofila. Successivamente, tutte le Parti, per una più efficace organizzazione e gestione delle attività del progetto, hanno inteso configurare il Centro di Competenza AMRA attraverso una società consortile a responsabilità limitata partecipata dalle Università ed Enti di Ricerca aderenti al progetto. Ciò premesso, proseguendo nel resoconto circa la procedura di liquidazione in corso, si riporta quanto riferito dal liquidatore in sede di approvazione del bilancio al 31.12.19: *«Nel corso della struttura si è dato ulteriore seguito alle attività di contenimento dei costi di struttura avviate già nell'esercizio precedente. Tutte le posizioni parasubordinate sono cessate con la conclusione dei relativi progetti di ricerca sulle quali erano impegnate. Anche il personale direttamente dipendente della società è stato ulteriormente ridotto (...). Per quanto riguarda i rapporti con il sistema bancario si evidenzia che con la Banca Nazionale del Lavoro, unico istituto con il quale Amra ha esposizioni passive, si è raggiunto un ulteriore accordo per un rientro graduale di quella che era la residuale debitoria al momento della messa in liquidazione (€ 710.000,00). La situazione attuale presenta un saldo negativo pari ad € 69.000,00 che si stima di poter azzerare in prosieguo grazie alla provvista che si ricaverà dalla vendita degli assets. (...) Si è dato ulteriore seguito alla dismissione delle attrezzature scientifiche non strategiche (...). Nel prosieguo delle attività si darà ulteriore impulso alla dismissione degli assets materiali ed*

immateriali ancora in carico all'azienda.». La liquidazione è stata avviata dalla società e, pertanto, la definitiva dismissione della quota detenuta dall'Amministrazione seguirà la procedura di scioglimento *in itinere*. Trattandosi di una delle due società controllate dall'Amministrazione, la razionalizzazione ha riguardato anche le società in cui Amra detiene, a sua volta, delle quote di partecipazione e, precisamente: **Edil-Lab**, **Impresambiente**, **Polo Tecnologico dell'Ambiente** e **Smart Power System** (quest'ultima detenuta da Amra per una quota pari allo 0,06%, è partecipata anche direttamente dall'Amministrazione con una quota pari al 10,46%), per le quali è stata deliberata la perdita della relativa quota indiretta in ragione della liquidazione della partecipazione nella società tramite. Al pari di quanto rilevato in riferimento ad Amra, pertanto, anche per le indirette della controllata, la dismissione delle relative quote (per Smart Power System, ripetesì, solo relativamente alla partecipazione indiretta) avverrà con la definizione della procedura di liquidazione attualmente in corso. Mentre non risulta più detenuta da Amra la partecipazione nella società **Stress S.c.ar.l.**, anch'essa direttamente partecipata anche dall'Ateneo con una quota del 33,66% del capitale. La società Amra ha ceduto a titolo oneroso la relativa quota con atto del 09.03.2018.

- La società **Campec** costituita nel 1987 con altri Enti Pubblici e privati, cui l'Ateneo ha aderito con una partecipazione al capitale sociale del 4,30% e il conferimento da parte dell'Università di Napoli, a norma dell'art. 5 dello statuto, era stato *“rappresentato esclusivamente da apporto di prestazioni scientifiche e strumentali”*. La società ha concluso la procedura di liquidazione, in corso dall'assemblea del 25/06/09. Nell'assemblea del 17/12/19 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione che evidenzia una perdita di € 32.161 ed un patrimonio netto pari ad € 0. Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art.26 dello statuto *“Per le obbligazioni assunte dalla Società risponderà soltanto la Società stessa. Anche con riferimento all'art. 2615 ter del c.c., in nessun caso l'Università di Napoli potrà essere gravata per le obbligazioni derivanti da perdite di gestione o assunte dagli Organi del Consorzio, e comunque derivanti da patti che richiedono versamenti e contributi in denaro.”* Non sono state rilevate, dunque, quote da ripartire tra i singoli soci. La società, pertanto, ha cessato la propria attività ed è stata, altresì, cancellata dal Registro delle Imprese.
- La società **Incipit S.c.ar.l.** era nata dall'adesione al bando emanato dal Ministero delle Attività Produttive (decreto del 27/01/2005) finalizzato alla selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori per la promozione e l'avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico. La società ha approvato il bilancio finale di liquidazione nell'assemblea del 17/12/19, provvedendo anche alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Il patrimonio netto finale di liquidazione, pari ad € 14.966,00 è stato ripartito tra tutti i soci. In particolare, al socio Federico II, titolare del 27,40% del capitale sociale, è stata rimborsata la somma di € 4.100,00 come quota spettante da piano di riparto.

Con riguardo alle altre misure di razionalizzazione, si riferisce brevemente l'avanzamento delle procedure per ciascuno degli enti interessati.

- Per la società **Innova**, l'Ateneo aveva deliberato la cessione della partecipazione già con l'adozione del precedente piano e, tuttavia, la stessa non era stata avviata in quanto subordinata all'obbligo *«di portare a conclusione i progetti di ricerca in corso nel rispetto della normativa vigente in materia di progetti finanziati con fondi europei, nazionali e regionali»*. Si tratta, infatti, come già riferito, di un ente che opera mediante progetti competitivi finanziati con fondi pubblici. Tali finanziamenti, oltre che dare impulso alle attività, assicurano anche il mantenimento del requisito della cd. continuità aziendale che deve persistere fino all'ultima fase di rendicontazione. Pertanto, tra le strutture di Ateneo coinvolte nelle attività della società, solo il Dipartimento di Scienze della Terra comunica con nota prot. 127065 del 06/12/19, che la rendicontazione *«del progetto PON SNECS*

risulta ancora in valutazione da parte del soggetto finanziatore». La cessione è stata comunque avviata dall'Ateneo, su impulso dell'Ufficio competente che, con plurime note destinate alla Società (aventi rispettivamente prot. 27366 del 10.3.2020, prot. n. 34692 del 24.4.2020 e prot. 50658 del 23/06/20), ancora in attesa che fosse approvato il bilancio per l'e.f. 2019, ha richiesto di produrre i dati relativi alla situazione patrimoniale aggiornata, ai fini della determinazione del prezzo della quota da offrire in vendita, a norma del vigente statuto. Allo stato attuale, l'Ateneo sta procedendo alla determinazione del valore della quota di partecipazione detenuta, sulla base della situazione patrimoniale della società al 31.12.2019 come da visura camerale storica. L'alienazione della quota, pertanto, seguirà nell'esito la determinazione del relativo valore da parte dell'Ufficio incaricato dell'istruttoria e nel rispetto dei principi di cui all'art. 10, co.2, D.Lgs. 175/2016.

- Con riguardo alla società **Prodal S.c.ar.l.** l'iter per il recesso, già avviato con la precedente razionalizzazione, non si è ancora concluso rimanendo in attesa di definizione la questione della titolarità delle attrezzature. Tali beni furono acquistati, in sede di costituzione dell'ex centro di competenza, dall'Università di Salerno in qualità di soggetto capofila del progetto finanziato, dati in consegna per la parte di spettanza ai vari Atenei in quanto soggetti attuatori e successivamente in comodato alla Prodal, fermo restando la dislocazione delle attrezzature presso gli Atenei, in quanto funzionali allo svolgimento del progetto di ricerca. L'Ateneo ha sollecitato nuovamente la società a raggiungere, in condivisione con l'Università di Salerno, una decisione risolutiva in merito.
- Per la società **Stoà S.c.p.a.**, si rammenta che la procedura di recesso è stata avviata all'esito dell'infruttuoso esperimento di due aste pubbliche. A norma degli artt. 2437-ter, il comma, e 2437-quater, c.c., si è dato seguito alla dismissione mediante recesso. Da comunicazione del Presidente della Società in merito alla liquidazione della quota spettante all'Ateneo ed al relativo accredito, con nota prot. 103952 del 10/12/20, si riferisce che il procedimento suddetto è in fase di conclusione.
- Infine, per le società **Sorriso e Biocam**, valutate di rilievo strategico per l'Ateneo e di interesse di molte strutture coinvolte nelle attività delle medesime, si è ritenuto di mantenere la relativa partecipazione procedendo, tuttavia, ad una riduzione della stessa, ovvero proponendo idonee modifiche statutarie e organizzative, compatibili con gli impegni progettuali assunti ed in considerazione dei risultati di bilancio dell'esercizio finanziario 2019. Pertanto, gli esiti riguardo agli impegni progettuali assunti e i dati di bilancio acquisiti saranno sottoposti alla futura Commissione che valuterà nel merito le azioni più opportune da intraprendere.

In considerazione di quanto deliberato con il precedente piano di riassetto, l'Ufficio Istruttore, proseguendo l'attività ordinaria di monitoraggio sull'andamento delle partecipate, ha provveduto a richiedere alle società i dati di bilancio, necessari per valutare gli equilibri economico-patrimoniali degli enti.

Inoltre, al fine di procedere alla valutazione, altresì, dell'interesse istituzionale a proseguire nel mantenimento delle stesse anche in funzione delle locali politiche sull'innovazione, è stata richiesta ai Direttori delle Strutture scientifiche d'Ateneo proponenti la costituzione e/o l'adesione agli Enti medesimi una delibera analiticamente motivata circa il permanere dell'interesse e della strategicità della partecipazione per l'Ateneo. In particolare, è stato chiesto di riferire, adeguatamente argomentando, sui seguenti profili: ambiti di intervento della partecipata ed attività svolte a partire dall'esercizio finanziario 2019, con particolare riferimento al coinvolgimento della struttura di riferimento, sia in termini scientifici che economici; prospettive future dell'Ente e del rapporto collaborativo con la stessa struttura; il permanere o meno della strategicità per l'Ateneo nel mantenere la partecipazione, indicando oggettivi punti di forza o eventuali criticità e rischi; eventuali sovrapposizioni sullo stesso dominio scientifico fra le attività di più partecipate proposte dalla

stessa Struttura; infine, l'assenza di conflitto di interessi, concorrenzialità e duplicazione, diretta e indiretta con le attività dell'Università.

L'intera documentazione acquisita, in riferimento ai dati di bilancio e alle delibere da parte delle strutture scientifiche singolarmente interpellate, sarà sottoposta alla nuova Commissione consultiva in materia di società partecipate, onde supportarne le valutazioni e consentire a codesto Consiglio di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.

La presente relazione, approvata da codesto Consiglio, sarà inviata, tramite l'apposito applicativo informatico del Portale del Tesoro con l'avvio delle rilevazioni, secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti dal MEF.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a:

approvare la presente relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione delle Società adottate con D.R. n. 1622 del 14/05/2020, ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11 dell'11/09/2020."

Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **considerato** quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» (T.U.S.P.);
- **visto** il D.R. n. 1622 del 14.5.2020, ratificato con propria delibera n. 11 dell'11.9.2020, con cui, in ossequio a quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 175/2016, è stato adottato il "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*", successivamente inviato alla Struttura di monitoraggio sulle partecipate istituita presso il Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni* e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P.;
- **preso atto** che:
 - con D.R. n. 1654 del 18.5.2015, è stata costituita una Commissione Istruttoria di Ateneo sul tema delle partecipazioni in enti terzi, coordinata dal delegato del Rettore sulla materia e successivamente integrata con D.R. n. 1485 del 20.4.2017, cui era stato conferito incarico al fine dell'assolvimento degli adempimenti previsti a carico dell'Ateneo in base al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
 - la predetta Commissione Istruttoria è giunta a scadenza e che, pertanto, occorre rinviare l'adozione del nuovo piano di riassetto delle partecipazioni societarie, considerata la necessità di procedere alla nomina della nuova Commissione deputata a supportare nel merito le determinazioni da assumere in materia da parte degli organi competenti;
- **tenuto conto** che quanto rappresentato in relazione sarà inviato, tramite l'apposito applicativo informatico del Portale del Tesoro con l'avvio delle rilevazioni, secondo gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti dal MEF;

d e l i b e r a

di **APPROVARE** i contenuti della relazione sopra trascritta, inerente allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione delle Società adottate con il "*Piano operativo di*

razionalizzazione delle partecipazioni societarie” approvato con il D.R. n. 1622 del 14.5.2020, ratificato con propria delibera n. 11 dell’11.9.2020.

OMISSIS

Il Segretario
Francesco BELLO

Il Presidente
Matteo LORITO

Il presente estratto è conforme all’originale
depositato presso l’Ufficio Organi Collegiali
Il Capo dell’Ufficio

Dott.ssa Carmela BALZANO


